

## La riduzione sociologica della normatività. Tre osservazioni sull'argomento di Stephen Turner

Pietro Salis

*Università degli Studi di Cagliari*

### **Abstract: The Sociological Reduction of Normativity. Three Remarks on Stephen Turner's Argument**

Stephen Turner claims that social science can explain away normativity. By exploiting a non-normative view of rationality and a causal view of belief, he claimed that normativist views are akin to what he calls Good Bad Theories (GBT). GBT are false accounts that play a role of social coordination like primitive rituals (Taboo and the like). Hence, "norms", "commitments", and "obligations" are just like Taboo and can be explained away as GBT. Normativism, as a consequence, is doomed to disappear in a disenchanted world. Turner focuses on the normativist idea that the normative does not reduce to the causal: he claims that social science succeeds in the reduction. This claim is presented as a major challenge to philosophical normativism. In what follows, I try to discuss some aspects of Turner's challenge by focusing on certain features of belief and belief-change that *prima facie* promote a normativist view: this is the basis to focus on some problems concerning the scope of Turner's argument.

**Keywords:** Belief, Causation, Explanation, Normativity, Normative language.

**Sommario:** 1. Introduzione. L'argomento di Stephen Turner – 2. Prima osservazione. La questione del vocabolario normativo – 3. Seconda osservazione. L'immagine manifesta e l'immagine scientifica – 4. Terza osservazione. La credenza: causale o normativa? – 4.1 Credenza e verità – 4.2 Normatività e cambiamento di credenza – 4.3 Procedure doxastiche e ragionamento *defeasible* – 4.4 La credenza e le spiegazioni causali – 4.5 Il contenuto proposizionale della credenza e alcune implicazioni – 5. Conclusione

### **1. Introduzione. L'argomento di Stephen Turner**

La normatività, secondo diversi filoni di rilievo nel pensiero contemporaneo, è la chiave per comprendere molte delle realtà sociali e istituzionali che appartengono alla nostra quotidianità. Stephen Turner definisce efficacemente la normatività nel modo seguente:

La normatività è ovunque. Il segno di ciò, [...], è che i termini normativi sono ubiqui e noi ci affidiamo ad essi costantemente e necessariamente. Corretto e scorretto, giusto e sbagliato, buono e cattivo, razionale e non razionale, valido

e non valido – la lista è lunga. Il normativo è uno speciale regno di fatti che rende valido, giustifica, rende possibile, e regola il discorso normativo, così come le regole, i significati, il simbolico e il ragionamento<sup>1</sup>.

A dispetto di questa dichiarata pervasività e centralità della normatività, Turner non è affatto convinto dagli usi esplicativi che di essa vengono spesso fatti dai filosofi normativisti. L'anti-normativismo di Turner, infatti, si basa sull'idea radicale per cui il normativo può essere interamente spiegato nei termini dei resoconti forniti dalle scienze sociali. Queste promuovono infatti una spiegazione sociologica di ciò che noi facciamo quando seguiamo una regola e invochiamo termini normativi. Ad esempio, per la sociologia della conoscenza scientifica, le "ragioni" possono essere comprese naturalisticamente come "le cause delle credenze degli scienziati"<sup>2</sup>. Aderendo ad una concezione non normativa della razionalità ispirata da certe letture di Max Weber e Donald Davidson – per cui qualcosa è razionale fintanto che è intelligibile<sup>3</sup> – Turner ha sostenuto che le concezioni normativiste possono essere spiegate come "buone cattive teorie" (BCT) (*Good Bad Theories*). Le BCT sono resoconti falsi che comunque svolgono un ruolo di coordinamento sociale proprio come i rituali magici e/o religiosi delle società primitive (ad esempio come il Tabù), e inoltre permettono di stabilizzare le pratiche sociali in determinati *patterns*<sup>4</sup>:

[...] possiamo descrivere queste varie concezioni popolari [*folk*] come "Buone Cattive Teorie", intendendo che sono buone teorie per un particolare, non specificato insieme di obiettivi, in un particolare scenario, ma cattive teorie se pensiamo ad esse come spiegazioni adeguate di qualcosa, o come proto-spiegazioni che possono essere trasformate in buone spiegazioni con un po' di aggiustamenti empirici e qualche piccola revisione<sup>5</sup>.

Di conseguenza, nozioni normative come "norme", "obblighi", "ragioni", e "impegni" stanno sullo stesso piano di nozioni popolari e ingenuie come il Tabù, e possono quindi venire comprese come CBT. Perciò, la normatività non sarebbe più necessaria e *sui generis*, e quindi irriducibile, come i teorici normativisti hanno sempre sostenuto.

Turner ci invita ad apprezzare come le concezioni normativiste perdano mordente e credito in un mondo che diviene sempre più disincantato in senso weberiano: poiché è disponibile una concezione alternativa della normatività proveniente dal campo delle scienze sociali, che permette una spiegazione in termini causali e che non poggia essa stessa su nozioni normative, le concezioni normativiste divengono non solo controverse ma anche dubbie da un punto di vista

---

<sup>1</sup> S. Turner, *Explaining the Normative*, Polity Press, Cambridge, 2010, p. 1 (trad. it. mia).

<sup>2</sup> S. Turner, *op. cit.*, p. 7.

<sup>3</sup> S. Turner, *op. cit.*, cap. 6.

<sup>4</sup> S. Turner, "Response: Normativity, Practices, and the Substrate", in C. Adair-Totef (edited by) *Stephen Turner and the Philosophy of Social Sciences*, Brill Rodopi, Leiden, 2021, p. 250.

<sup>5</sup> S. Turner, *Explaining the Normative*, cit. p. 43 (trad. it. mia).

esplicativo. Vi sono quindi molti aspetti positivi intorno a questa mossa disincantatrice e demistificatrice da parte di Turner, che può svolgere un ruolo importante nel rivalutare l'insieme di fatti sociologici che circondano la normatività, e segnare una svolta nel dibattito tra normativisti e anti-normativisti<sup>6</sup>. Con la sua sfida naturalistica al normativismo ispirata ai resoconti sociologici, Turner plasma *ex novo* una discussione che fino a pochi anni fa era monopolizzata da questioni relative alla normatività del significato e del contenuto concettuale<sup>7</sup>. La proposta di Turner risulta per molti aspetti più radicale dell'anti-normativismo presente nelle discussioni precedenti, specialmente per il suo proposito di spiegare la normatività interamente, cioè senza alcun residuo, in termini causali e sociologici.

Una porzione sostanziosa dell'attacco di Turner alla normatività riguarda i modi in cui i filosofi normativisti hanno difeso, e difendono, i propri punti di vista e le proprie tesi, e specialmente i più controversi argomenti provenienti dalla tradizione filosofica. La prospettiva trascendentale kantiana figura in prima linea in questa tradizione. Secondo Turner, infatti, le nozioni normative compaiono in concezioni difese nei termini di quelli che lui classifica come "argomenti trascendentali" – la ricerca di inevitabili presupposti mancanti – spesso basati sulla necessità di evitare regressi patologici e che sfruttano descrizioni perlomeno tendenziose – dove la normatività è spesso già presupposta dalle descrizioni privilegiate<sup>8</sup> – e spariscono quando invece viene data priorità alle spiegazioni causali. Inoltre, queste prospettive normativiste di solito fanno affidamento su speciali sfide, del genere "tu quoque", rivolte alle rivali prospettive naturaliste/anti-normativiste, al fine di mostrare come queste ultime incorporino di fatto, malgrado loro, centrali nozioni normative. Il ricorso a nozioni come quelle di "ragione", "credenza", "significato", "verità" e così molte altre, secondo questa prospettiva normativista, favorirebbe automaticamente il normativismo poiché tali nozioni vengono presentate come normative in quanto tali: mosse di questo genere sono sospette, poiché isolano e preservano le nozioni normative dagli approcci alternativi in una maniera peculiare e non convenzionale. Si potrebbe dire che tale genere di

---

<sup>6</sup> Si veda ad esempio J. Peregrin, J. "Social Normativism", in M. Risjord (edited by) *Normativity and Naturalism in the Philosophy of the Social Sciences*, Routledge, New York, 2016, pp. 60-1.

<sup>7</sup> Si veda ad esempio K. Glüer, e Å. Wikforss "The Normativity of Meaning and Content", in E. N. Zalta (edited by) *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (2018): <https://plato.stanford.edu/entries/meaning-normativity/>. Per discussioni più recenti che prendono in considerazione le tesi di Turner si vedano invece: D. Christias "A Sellarsian Approach to the Normativism-Antinormativism Controversy", *Philosophy of the Social Sciences*, 45(2), 2015, pp. 143-175; M. Risjord, (edited by) *Normativity and Naturalism in the Philosophy of the Social Sciences*, Routledge, New York, 2016; e C. Adair-Totef (edited by) *Stephen Turner and the Philosophy of Social Sciences*, Brill Rodopi, Leiden, 2021.

<sup>8</sup> Come ha scritto bene Del Mar: "[una][...] tendenza a postulare una descrizione privilegiata di ciò che necessita di essere spiegato, con l'effetto che anche la spiegazione risulta essere privilegiata" (M. Del Mar, "Normativism, Anti-normativism, and Humanist Pragmatism", *Human Studies* (33), 2010, p. 307, trad. it. mia).

risposta immunizza artificialmente l'approccio normativista da qualsiasi refutazione. Ciò, evidenzia Turner, genera più di un sospetto.

Dunque, secondo Turner vi sono ragioni cogenti per essere piuttosto scettici riguardo alla normatività genuina o reale dei normativisti. L'esempio preferito di Turner riguarda il tema classico della validità giuridica, già crucio a suo tempo di Hans Kelsen<sup>9</sup>: non vi sono fatti normativi che determinano la validità giuridica in termini di obblighi al di là delle semplici credenze in tal senso, fattualmente rilevabili, dei cittadini.

Poiché le nozioni normative non appartengono alle tipiche spiegazioni causali – Turner chiama questo il flusso ordinario o standard della spiegazione<sup>10</sup> – esse sembrano appartenere a qualche misteriosa, occulta, o fittizia realtà parallela. Gli esempi più famosi di tali realtà fantasmagoriche riguardano “il regno del trascendentale”, “lo spazio delle ragioni”, “il terzo regno di Frege”, “l'iperuranio platonico” e così via. Poiché, insiste Turner, le norme non appartengono alle relazioni causali standard tra fatti empirici, i normativisti si sentono talvolta costretti a invocare tali realtà parallele speciali come i luoghi propri della normatività. Turner considera tali ‘realtà’ come finzioni filosofiche, che implicitamente assumono impegni metafisici stravaganti; in quanto tali, queste realtà dovrebbero svanire nella ‘spiegazione’ dei fatti sociali e della normatività.

Infine, Turner evidenzia che, sulla base di ciò che sappiamo, le varie normatività posseggono chiaramente una storia particolare e una collocazione geografica peculiare; le norme cambiano per differenti società ed epoche storiche, e così questi fatti si pongono di traverso rispetto al sogno filosofico di una presunta normatività universale incastonata negli usi, nel linguaggio e nella prassi. Siamo al corrente di informazioni sociologiche, antropologiche e storiche su tante normatività semplicemente locali, talvolta incompatibili tra loro. L'evidenza di questa “diversità”, come la chiama Turner, pone la normatività universale/trascendentale decisamente sulla difensiva, e la ridefinisce come una sorta di “fondamentalismo”. Quest'idea “implica la tesi per cui tutte le prospettive che differiscono dalla nostra sono sbagliate, e giustifica questa tesi sulla base delle nostre opzioni preferite, come un'analisi riflessiva, auto validante, delle nostre concezioni”<sup>11</sup>. Questo fondamentalismo può agilmente essere rigettato come un atteggiamento tanto provinciale quanto imperialista allo stesso tempo. Di conseguenza, secondo la prospettiva naturalistica e riduttiva desumibile dalle scienze sociali, continua Turner, possiamo fare a meno del normativo. Questa tendenza naturalistica nelle scienze sociali plasma un approccio differente – disincantato e focalizzato sui fatti rilevanti – alla normatività, che perde agli occhi di Turner la centralità filosofica guadagnata negli ultimi decenni.

<sup>9</sup> S. Turner, *Explaining the Normative*, cit. cap. 3.

<sup>10</sup> S. Turner, *op. cit.*, p. 188.

<sup>11</sup> S. Turner, *op. cit.*, p. 47 (trad. it. mia). Ancora: “Sarebbe strano sostenere che nel vasto schieramento di questi vocabolari, di queste teorie, dei modi di ragionare sul mondo, uno sia metafisicamente corretto e gli altri no” (*Ivi*, p. 42, trad. it. mia).

Turner si concentra sulla tradizionale idea normativista per cui il normativo è irriducibile in termini causali. La sua tesi principale è che le scienze sociali, di fatto, hanno svolto con successo tale riduzione, oltrepassando il dualismo normativo/causale: con Weber, Turner comprende “le credenze” come le “cause del comportamento” nel contesto dell’agire soggettivamente dotato di senso, e quindi possiamo comprendere le nozioni normative e la normatività come fenomeni interamente spiegabili sulla base delle credenze dei soggetti agenti. Le persone si comportano in accordo alle regole fintanto che credono in esse: credono in esse sia come esistenti nel mondo sociale sia come norme che vigono. E se questo è un meccanismo causalmente rilevabile, sembra che gli stessi fenomeni come il seguire una regola, spesso descritti normativamente, siano accessibili anche da altre prospettive: “[...] ogni volta che qualcosa avviene normativamente, qualcosa avviene anche causalmente. Qualcosa accade nell’ordinario mondo dell’interazione causale che corrisponde più o meno con i fatti descritti normativamente”<sup>12</sup>. Inoltre, Turner intende il successo esplicativo delle scienze sociali come una sfida senza quartiere al normativismo, il cui fascino e il cospicuo seguito è sempre stato ancorato alla “presunta” irriducibilità del normativo, che è sempre stata presentata come un’insormontabile difficoltà che non lasciava speranze agli approcci causali e più in generale naturalistici:

Una delle ragioni a sostegno del normativismo è l’irriducibilità del linguaggio dell’azione e dell’intenzione, e il linguaggio mentalistico in generale, al linguaggio causale, con il linguaggio causale rilevante inteso qua come quello della neuroscienza cognitiva. L’irriducibilità è in seguito presa come la base razionale per il dualismo tra normativo e causale, o come evidenza dell’inadeguatezza esplicativa del causalismo e del naturalismo di fronte agli ordinari fatti umani, che sono intesi come normativi<sup>13</sup>.

Concedendo questo aspetto a Turner, ci si può chiedere se tale irriducibilità del normativo al causale sia l’unica irriducibilità rilevante in un’ampia valutazione della normatività e delle concezioni normativiste. Non vi sono altri aspetti da tenere in considerazione a proposito del normativismo? In effetti alcune osservazioni e alcuni quesiti emergono piuttosto spontanei dalla prospettiva di Turner appena presentata.

## **2. Prima osservazione. La questione del vocabolario normativo**

Una prima osservazione su questa prospettiva riguardante la normatività, che emerge in maniera piuttosto intuitiva, riguarda la funzione del vocabolario normativo. Infatti, dalla ricostruzione critica di Turner sembra seguire che tutta la normatività svolga una controversa funzione esplicativa. Ad ogni modo, se il focus

---

<sup>12</sup> S. Turner, *op. cit.*, p. 38 (trad. it. mia).

<sup>13</sup> S. Turner, *op. cit.*, p. 44 (trad. it. mia).

delle nostre riflessioni si concentra sul ruolo più generale del vocabolario normativo nelle nostre pratiche sociali e linguistiche, tale funzione esplicativa diviene subito sospetta oltre che controversa. Ad esempio, le spiegazioni sono in genere comprese come aventi a che fare con i fatti rilevanti, e tutti i tentativi di spiegazione si concentrano in modo opportuno su certi fatti e sulle risorse esplicative a disposizione per renderne conto, e questa prospettiva tende a porre il linguaggio descrittivo – quello che utilizziamo per dire come stanno le cose – su di un piedistallo teorico: noi usiamo il vocabolario empirico descrittivo per accertare i fatti e questo è il punto di partenza per qualsiasi tentativo di spiegazione dei medesimi. Ma riconoscere questo pone dei vincoli seri per quanto riguarda il modo in cui va concepito il vocabolario normativo.

Il vocabolario normativo, infatti, non si riduce facilmente all'espletamento di funzioni descrittive: con il vocabolario normativo noi svolgiamo altri compiti rispetto al descrivere e allo spiegare i fatti; di conseguenza, il vocabolario normativo non è inteso come uno strumento rivolto a spiegare o descrivere alcunché. Inoltre, una presunta interpretazione descrittiva del vocabolario normativo – una cioè che lo intende come volto a descrivere qualcosa – implicherebbe conseguenze metafisiche stravaganti e controverse, come la tesi per cui il linguaggio normativo è rivolto a spiegare e descrivere presunti fatti normativi. Ad ogni modo, se la normatività è intesa come operante in questo modo, descrivendo fatti normativi e sfruttando questi per spiegare ad esempio fatti sociali, Turner sarebbe nel giusto nel denunciare lo sfruttamento di fatti misteriosi che non appartengono all'ordine naturale delle transizioni causali.

Siamo tuttavia abbastanza fortunati da avere a nostra disposizione delle alternative più che valide, così da poter preferire delle concezioni in cui il vocabolario normativo non svolge alcuna funzione descrittiva e/o esplicativa. Il vocabolario normativo può venire compreso, ad esempio, come uno che ci permette di specificare o elucidare ciò che viene detto o fatto nei termini di un qualche genere di correttezza, o per valutare le performance altrui sulla base di un qualche insieme di criteri condivisi. Ciò può essere fatto in modo più agevole per mezzo di concezioni espressiviste o non-cognitiviste del vocabolario normativo, per cui questo vocabolario non va inteso come volto a descrivere o rappresentare la realtà<sup>14</sup>.

Questa alternativa propone una comprensione differente della tesi per cui il vocabolario normativo è irriducibile. Il vocabolario normativo, e con esso un'ampia porzione della normatività, è irriducibile perché la sua 'funzione pragmatica' fondamentale non si conforma al descrivere e allo spiegare<sup>15</sup>. Questa irriducibilità

---

<sup>14</sup> Ad esempio, Peter Olen ha enfatizzato come questa alternativa potrebbe assolvere molto normativismo dalle critiche di Turner, e che Turner avrebbe fatto bene a tenere più in considerazione nel suo lavoro questa opzione, come una possibile via di fuga per i normativisti meno inclini a concezioni metafisiche inflazioniste. Si veda P. Olen, "What Does Normativity Explain?", in C. Adair-Totef (edited by) *Stephen Turner and the Philosophy of Social Sciences*, Brill Rodopi, Leiden, 2021, p. 148.

<sup>15</sup> In questo senso, si potrebbe pensare alla funzione pragmatica del vocabolario normativo secondo le linee guida del neo-pragmatismo di Huw Price, per cui tutti i vocabolari sono distinti in termini di tali funzioni pragmatiche. Si veda H. Price, *Naturalism without Mirrors*, Oxford University Press,

pragmatica o funzionale solleva un contro-argomento rapido contro Turner: se il vocabolario normativo non opera per mezzo del descrivere e dello spiegare, allora la sua prospettiva sulle concezioni normativiste come rivolte a spiegare i fatti sociali è potenzialmente già disinnescata. Turner descrive il normativismo come una concezione intenta a spiegare, ma con l'obiettivo di mostrare che il normativismo in realtà non spiega proprio niente: e infatti è una questione aperta, interna al fronte normativista, stabilire se la normatività spieghi qualcosa o se svolga altre funzioni pragmatiche, come ad esempio sostengono espressivisti e non-cognitivisti di vario genere. Possiamo per ora accettare con riserva la prospettiva di Turner per cui il normativismo ha genuine ambizioni esplicative fintanto che non affrontiamo in modo più diretto la questione della natura della spiegazione (si veda sotto).

Un'osservazione simile a quella appena svolta per il vocabolario normativo può essere applicata all'intera normatività considerata da un punto di vista più generale. Ad esempio, Wilfrid Sellars, uno dei filosofi il cui lavoro sta alla base delle idee che animano molte delle attuali concezioni normativiste, scrisse che “per quanto riguarda la dimensione del descrivere e dello spiegare il mondo, la scienza è la misura di tutte le cose, di ciò che è in quanto è, e di ciò che non è in quanto non è”<sup>16</sup> (principio meglio noto come ‘*scientia mensura*'). Egli contrappose inoltre all'immagine scientifica (IS) dell'umanità nel mondo l'immagine manifesta (IM), caratterizzata dalle persone, dalle norme, dalle pratiche sociali e dalle istituzioni<sup>17</sup>.

In questo contesto Sellars comprese la normatività e le spiegazioni come appartenenti a sfere distinte e non facilmente sovrapponibili. Di conseguenza, se asseriamo che il vocabolario normativo non si riduce ai vocabolari descrittivi, e che la normatività appartiene fondamentalmente all'IM, siamo invitati a inquadrare queste tematiche relative alla normatività dalla prospettiva dispiegata dalla distinzione Sellarsiana riguardante queste due immagini. La distinzione tra un regno della prassi ordinaria e campi di sapere specialistico è qualcosa che in filosofia è facile reperire, e quindi non abbiamo un particolare obbligo verso l'impostazione di Sellars. Ad ogni modo, oltre ad essere una delle massime figure ispiratrici degli approcci normativisti odierni Sellars è anche un celebre e autorevole sostenitore del realismo scientifico e del naturalismo filosofico, e questo a mio parere lo rende rilevante in un contesto di radicale sfida naturalistica alla normatività come nel caso delle tesi di Turner – senza dimenticare che lo stesso Turner riconosce un ruolo di questo genere a Sellars dedicandogli un intero capitolo di *Explaining the Normative*<sup>18</sup>.

---

Oxford, 2011, e H. Price, (edited by) *Expressivism, Pragmatism, and Representationalism*, Cambridge University Press, New York, 2013.

<sup>16</sup> W. Sellars, *Empiricism and the Philosophy of Mind*, Harvard University Press, Cambridge (MA), 1997[1956], §41.

<sup>17</sup> W. Sellars, *Science, Perception, and Reality*, Humanities Press, New York, 1963, cap. 1.

<sup>18</sup> Anche se a Turner interessano più che altro le idee di Sellars sull'intenzionalità collettiva. Per un'illustrazione efficace di come il *framework* sellarsiano sia adatto a inglobare la lezione di Turner e a disinnescarne le implicazioni più radicali si veda D. Christias, “A Sellarsian Approach to the Normativism-Antinormativism Controversy”, *Philosophy of the Social Sciences*, 45(2), 2015, pp. 143-75. Per una recente riproposizione e sistematizzazione del naturalismo sellarsiano e dello spazio

Ammettere una distinzione tra IS e IM apre la via per opzioni che possono rimodulare in modi alternativi la relazione tra normatività e spiegazione scientifica. L'alternativa che subito viene in mente riguarda, ad esempio, l'ammissione di un modello di spiegazione causale per l'IS e forse anche di altri modelli di spiegazione relativi all'IM, sempre tenendo ferma l'idea che le due immagini delineano imprese intellettuali (e non solo) nettamente distinte. Di conseguenza, il quesito stringente diviene il seguente: esistono altri generi di spiegazione? Si tratta eventualmente di spiegazioni legittime?

### 3. Seconda osservazione. L'immagine manifesta e l'immagine scientifica

La prospettiva per cui le scienze sociali sono in grado di spiegare senza residuo la normatività trascura la distinzione fra le due immagini, almeno in linea di principio: tale spiegazione sarebbe infatti un salto da un'immagine all'altra, e parrebbe vincolata all'ottenimento della scomparsa (cioè spiegazione senza residuo) dell'IM come contesto dotato di una sua autonomia e oggettività. Infatti, il normativo appartiene legittimamente all'IM<sup>19</sup>, alla prospettiva personale di partecipanti a pratiche sociali, comunità e istituzioni, e non alla prospettiva esterna, oggettiva, distaccata e in terza persona dello scienziato. Questo aspetto rivendica invece una notevole autonomia del normativo al di là degli ambiti scientifici per mezzo dell'accordo che mantiene con il principio della "*Scientia mensura*" menzionato sopra; di conseguenza, la normatività e il vocabolario normativo trovano la propria collocazione ideale nell'IM e non nutrono genuine ambizioni esplicative di tipo scientifico, e su questo sono d'accordo con Turner, almeno se rimaniamo fermi ad un modello esclusivamente causale di spiegazione.

Possiamo, a questo punto, concentrarci sulla questione relativa alla natura della spiegazione. Disponiamo di altri generi genuini e legittimi di spiegazione oltre alla rilevazione di nessi causali? Di fatto, vi sono dei candidati interessanti per concezioni alternative della spiegazione. Un esempio di rilievo riguarda l'idea per cui le spiegazioni normativiste, se si tratta effettivamente di spiegazioni, vanno comprese come spiegazioni concettuali, come ad esempio "l'analisi concettuale", o

---

che questo lascia ad un autentico ruolo della normatività si veda anche D. Christias, "Towards a Reformed Liberal and Scientific Naturalism", *dialectica*, 73(4), 2019, pp. 507-34.

<sup>19</sup> A ciò si può rispondere facendo presente che noi non abbiamo, se stiamo ai fatti, una sola IM, ma molte, poiché nelle culture umane ci confrontiamo con varie immagini manifeste. Così, in un senso noi ci troviamo di fronte ad un'intera selva di immagini dell'umanità nel mondo (e differenti norme, istituzioni, valori, ecc.). Tutto ciò è innegabile, ma non sufficiente: Sellars si è posto esplicitamente questo problema, e ha concepito l'IM come un'idealizzazione che prende corpo dai tratti comuni a tutte le immagini manifeste. Questa è un'idealizzazione esplicitamente modellata sui 'tipi ideali' della sociologia di Max Weber, e quindi risulta adatta alla presente discussione. Si veda W. Sellars, *Science, Perception, and Reality*, cit. p. 5. Ringrazio Stephen Turner per aver attirato la mia attenzione su questo aspetto.

“l’esplicazione” di Rudolf Carnap<sup>20</sup>, o più in generale come date da varie relazioni di derivazione concettuale<sup>21</sup>. Dionysis Christias, nella sua discussione dell’argomento di Turner, pone la questione nei seguenti termini:

Secondo Sellars, si dovrebbe tracciare una distinzione cruciale [...] tra una irriducibilità logica o concettuale – cioè, l’impossibilità di definire o tradurre il contenuto di un concetto nei termini di un altro [...] – e una irriducibilità causale in cui un concetto può venire ridotto ad un altro se quest’ultimo spiega il primo in termini causali, senza fare alcun uso essenziale di descrizioni o giudizi con contenuto normativo<sup>22</sup>.

[...] sebbene Turner giustamente insista sulla possibilità di una riduzione esplicativa compiuta di concetti normativi in termini di concetti non normativi, egli non vede che questa possibilità non inficia l’irriducibilità radicale concettuale/logica del discorso normativo a quello non normativo e nemmeno che essa non compromette *la pretesa di oggettività* del punto di vista normativo<sup>23</sup>.

Di conseguenza, una spiegazione normativa si configura come una spiegazione concettuale, e in questo senso è legittimo affermare che la normatività ricopre una qualche funzione esplicativa. Ulteriormente, il fatto che questo genere concettuale di spiegazione non si riduca ad una spiegazione causale non è un problema, e specialmente non compromette la legittimità della normatività e del discorso normativo. Possiamo anche fare qualche esempio di queste spiegazioni concettuali.

Un esempio di derivazione concettuale è piuttosto popolare ed è pacifico considerarlo non empirico:

Se Giorgio è uno scapolo, allora lui è un maschio adulto non sposato.

Questa transizione concettuale, che definiremmo come un’inferenza analitica, è chiaramente esplicativa, poiché spiega il significato di “scapolo” in termini di “maschio adulto non sposato”, sebbene tale spiegazione non operi certo in termini causali. Qualcosa di simile, inoltre, può essere riscontrato con una vasta serie di concetti, anche maggiormente connotati da caratteristiche empiriche:

Se Fido è un cane, allora Fido è un mammifero.

---

<sup>20</sup> R. Carnap, *Logical Foundations of Probability*, The University of Chicago Press, Chicago, 1950; M. Cortes, and G. Sigwart, “Explication”, in *Internet Encyclopedia of Philosophy* (2018): <https://iep.utm.edu/explicat/>; G. Brun, “Explication as a Method of Conceptual Re-engineering”, *Erkenntnis*, 81, 2016, pp. 1211-241: <https://doi.org/10.1007/s10670-015-9791-5>.

<sup>21</sup> D. Christias, “A Sellarsian Approach to the Normativism-Antinormativism Controversy”, cit.; P. Olen, “What Does Normativity Explain?”, cit. p. 141.

<sup>22</sup> D. Christias, *op. cit.*, p. 150 (trad. it. mia).

<sup>23</sup> D. Christias, *op. cit.*, p. 162 (trad. it. mia).

Un'inferenza come questa può essere facilmente inquadrata come una "materialmente buona" seguendo il trattamento inaugurato da Sellars e sviluppato in seguito da Robert Brandom, poiché inferenze come queste esplicano il contenuto dei concetti in esse coinvolti<sup>24</sup>. Quindi, vi è un genere legittimo di spiegazione che non opera esclusivamente in termini causali ma che risulta appropriato per altri scopi pragmatici. Ciò significa, in buona sostanza, che noi possiamo attribuire una genuina ambizione esplicativa al normativismo, anche se non ci troviamo di fronte ad un'ambizione volta ad ottenere spiegazioni scientifiche. Possiamo leggere questa opzione come un rigetto della tesi di Turner per cui è falso che il normativismo sia in generale esplicativo, ma anche come una sostanziale accettazione della sua tesi per cui la normatività non è esplicativa da un punto di vista scientifico.

Il vocabolario normativo e più in generale la normatività ricoprono un ruolo di primo piano nelle più raffinate regioni dell'IM, dove trovano posto le rappresentazioni di alto livello (non scientifiche) delle nostre vite, delle nostre pratiche e delle nostre istituzioni. Questo riconoscimento è perfettamente compatibile con l'idea di Turner per cui la normatività in ultima analisi è analoga ad un genere di CBT, poiché l'IM è al di fuori del campo della spiegazione scientifica – vi è quindi un senso chiaro in cui è possibile affermare che l'idea di Sellars per cui la normatività appartiene all'IM e l'idea di Turner per cui la normatività è un genere di CBT non sono che due modi diversi di svolgere la medesima osservazione. Una domanda di rilievo qua è la seguente: la normatività è una CBT come tutte le altre o si tratta di una CBT in qualche modo speciale?

Ma vi sono altri problemi nelle vicinanze. A questo punto, infatti, la riduzione della normatività a fatti sociologicamente accertabili dipende anche dal genere di comprensione della conoscenza a cui aderisce il teorico, e nel nostro caso sembra emergere uno scarto interessante tra Turner e Sellars. Turner, che su questo aspetto non è mai del tutto esplicito, sembra difendere una concezione della conoscenza limitata ai fatti empirici, poiché questi abitano genuinamente il regno delle transizioni causali – mentre ciò che non è empirico viene spesso schernito e declassato come appartenente ad un qualche contesto fittizio in quanto esterno/estraneo all'ambito delle transizioni causali. Sellars, al contrario, considera la conoscenza come estesa al di là dell'ambito dei fatti empiricamente accertabili, aderendo quindi ad un'impostazione epistemologica più aperta ad istanze pluraliste<sup>25</sup>. Un esplicito passaggio di Sellars su questo pluralismo, in un contesto che qui aveva di mira specialmente i vocabolari modali e morali, è il seguente:

---

<sup>24</sup> R. Brandom, *Making It Explicit. Reasoning, Representing, and Discursive Commitment*, Harvard University Press, Cambridge (MA), 1994, pp. 97-102; W. Sellars, "Inference and Meaning", *Mind*, 62(247), 1953, pp. 313-38. Queste inferenze sono chiamate "materiali" o "materialmente buone" poiché sono buone non solo in virtù del loro rispetto di principi logici e regole di inferenza, ma anche in virtù dei contenuti dei concetti coinvolti. Quindi, l'inferenza "Se Fido è un cane, allora Fido è un mammifero" è buona anche grazie ai concetti "cane" e "mammifero".

<sup>25</sup> W. Sellars, "Counterfactuals, Dispositions, and the Causal Modalities", in *Minnesota Studies in the Philosophy of Science*, vol. II: *Concepts, Theories, and the Mind-Body Problem*, edited by H. Feigl, M. Scriven, and G. Maxwell, University of Minnesota Press, Minneapolis, 1957, pp. 225-308;

[...] una volta che la tautologia ‘il mondo è descritto per mezzo dei concetti descrittivi’ viene liberata dall’idea che il compito di tutti i concetti non logici sia quello di descrivere, la strada è spianata per il *generoso* riconoscimento per cui molte espressioni che gli empiristi hanno relegato ad una cittadinanza di seconda classe nel discorso, non sono *inferiori*, solamente *differenti*<sup>26</sup>.

A questo punto, è lecito sollevare alcuni interrogativi alquanto stringenti: possiamo ambire ad una conoscenza morale? Che dire del campo dell’estetica? Conosciamo le entità astratte? Tutte queste domande divengono pressanti se si ammettono solo i fatti empirici come epistemologicamente salienti.

Di conseguenza, il tentativo di Turner di operare una riduzione globale della normatività sembra legittimo se e solo se ammettiamo una concezione della conoscenza limitata ai fatti empirici ed una concezione della spiegazione ristretta all’ambito causale. Occorre quindi verificare se tali opzioni, così esclusive, siano difendibili.

Abbiamo avuto modo di apprezzare come Turner abbracci una concezione della conoscenza limitata ai fatti empiricamente accertabili. Ma un’opzione di questo tipo, se resistiamo un po’ alle facili seduzioni dei fatti empirici e della spiegazione causale, si rivela più problematica di quanto appaia a prima vista. Questa concezione può essere esposta a controesempi che sembrano promuovere un’epistemologia pluralista. Si consideri il seguente ragionamento:

1. Se in guerra muoiono i bambini, la guerra è sbagliata (premessa condizionale mista fattuale/morale);
2. I bambini muoiono in guerra (premessa fattuale);
3. La guerra è sbagliata (conclusione morale)<sup>27</sup>.

Questo ragionamento di solito viene utilizzato come un argomento volto a negare che la verità svolga un ruolo differente in diversi ambiti di discorso, e quindi contro la tesi nota come ‘pluralismo aletico’. Ad ogni modo, penso che l’esempio funzioni anche come un implicito argomento contro le concezioni della conoscenza come limitate ai fatti empirici, poiché se il ragionamento (1-3) è valido, ed è valido, allora abbiamo verità che vanno oltre l’ambito dei fatti empirici, come le verità morali e normative; quindi, la conoscenza non riguarda solo i fatti empirici. L’argomento opera per mezzo del fatto che la verità si preserva nel ragionamento deduttivo nella transizione che conduce dalle premesse alla conclusione. Se la verità delle premesse viene preservata nella conclusione di un ragionamento valido, allora questo implica che le premesse sono vere. Se le premesse sono vere, ciò significa

---

D. Christias, “A Sellarsian Approach to the Normativism-Antinormativism Controversy”, cit. p. 163.

<sup>26</sup> W. Sellars, “Counterfactuals, Dispositions, and the Causal Modalities”, cit., §79 (trad. it. mia).

<sup>27</sup> Per vari esempi di questo genere si veda C. Tappolet, “Mixed Inferences: A Problem for Pluralism about Truth Predicates”, *Analysis*, LVII, 3, 1997, pp. 209-10.

che abbiamo verità morali (poiché alcune di queste premesse incorporano verità morali). Se siamo legittimati ad avere ed intrattenere verità morali, allora siamo autorizzati a concepire tali verità come chiari esempi di conoscenza morale. Di conseguenza, questo ragionamento può contare come un controesempio di rilievo a qualsiasi concezione della conoscenza intesa esclusivamente in termini di fatti empiricamente accertabili.

Se le cose stanno in questo modo, abbiamo ragioni per rifiutare l'approccio esclusivamente causale ed empirico preferito da Turner e per ammettere una più ampia prospettiva sellarsiana sulla legittimità delle due immagini, modelli non causali di spiegazione, e verità non fattuali (ad esempio verità in ambito logico e matematico). Con i vocabolari non descrittivi noi svolgiamo altri compiti, come ad esempio valutare, regolare, pianificare, progettare istituzioni, ecc. In questo modo, diviene più semplice e intuitivo pensare a verità normative senza alcun bisogno di ammettere fatti normativi, e così si può optare per varie forme di non-cognitivismo e/o espressivismo riguardo ai vocabolari normativi<sup>28</sup>. Questa prospettiva si distingue come un'alternativa seria all'argomento anti-normativista di Turner, che rimane sul tavolo e permette di smussare diversi spigoli di tale prospettiva.

#### **4. Terza osservazione. La credenza: causale o normativa?**

Vi è un altro aspetto che si presenta come rilevante nella valutazione dell'argomentazione di Turner, e riguarda la credenza, una nozione che ricopre un ruolo cruciale sia per il normativismo – per cui la credenza viene di solito considerata una nozione normativa in quanto tale – sia per la spiegazione causale della normatività proposta da Turner – che comprende la credenza come la causa del comportamento nel contesto dell'agire dotato di senso. La mia prospettiva vede le credenze come non riducibili a fatti doxastici bruti, come semplici fatti causalmente salienti tra i tanti, anche se garantiamo un qualche ruolo causale alla credenza nella spiegazione sociologica della normatività. Con questo non intendo dire affatto che le credenze appartengano ad un qualche oscuro e fantomatico livello di realtà separato dal regno delle cause e dei fatti empirici, ma semplicemente che si tratta di stati mentali di organismi che hanno una prospettiva sull'ambiente circostante, e che ciò comporta delle dinamiche peculiari, che ci accingiamo a vedere più da vicino.

La concezione weberiana della credenza abbracciata da Turner, come già anticipato, sostiene che essa spiega causalmente l'agire dotato di senso. Nelle parole di Turner:

[...] possiamo spiegare cosa fa la gente quando promette, obbedisce alla legge, parla in modo corretto, e così via senza stabilire se una promessa è valida, una legge è tale in modo genuino, o se l'uso di un termine è genuinamente corretto. Per spiegare cosa la gente fa realmente abbiamo bisogno solo di appellarci alle

---

<sup>28</sup> P. Olen, "What Does Normativity Explain?", cit. p. 148.

credenze della gente a proposito di cosa è corretto, genuino, e così via. Giudicare non è necessario per chi fornisce spiegazioni<sup>29</sup>.

Al contrario, quella che chiamo la prospettiva normativa sulla credenza si può definire come segue: le credenze, in vista delle proprietà che noi solitamente attribuiamo loro, implicano caratteristiche e procedure normative che sembrano parte integrante del concetto di credenza. Le credenze hanno di mira la verità, e vengono eliminate quando è provato che siano false; esse devono anche essere compatibili l'una con l'altra, e la presenza di credenze che sono incompatibili con la nostra rete di credenze richiede gli opportuni aggiustamenti; inoltre, la credenza è dotata di contenuto proposizionale, poiché le proposizioni sono i contenuti degli atteggiamenti proposizionali. È in grado la prospettiva causale di Turner di spiegare questi aspetti? Procediamo passo dopo passo.

#### 4.1 Credenza e verità

Ad esempio, è importante considerare che le credenze, a differenza di altri stati mentali (come desideri, fantasie, ecc.), vengano di solito considerate in qualche modo difettose quando sono false<sup>30</sup>. Questa osservazione sta all'origine dell'intuizione difesa da molti filosofi per cui la verità è una specie di norma per le credenze. Nel modo in cui la presento io, e cioè che le credenze hanno di mira la verità, è possibile indicare in ciò una dinamica normativa senza bisogno di impegnarsi all'esistenza di una norma vera e propria, come ad esempio  $N = \text{“la verità è la norma della credenza”}$ . Ritengo che difendere una norma di questo genere non sia necessario per riconoscere che nel nostro comportamento doxastico noi abbiamo di mira credenze che sono vere, e quindi utili e affidabili per coordinarci con gli altri nella pianificazione dell'azione, e noi abbandoniamo le credenze quando emerge incontrovertibilmente la loro falsità per le stesse ragioni. Queste intuizioni vengono spesso comprese come indicative di un importante ruolo funzionale giocato dalle credenze nella nostra economia cognitiva, e l'idea stessa di una comprensione funzionale sembra incorporare alcune idee chiave della normatività, come la distinzione normativa tra funzione e disfunzione. Se, in accordo con la prospettiva maggioritaria, sosteniamo che con le credenze noi rappresentiamo il modo in cui stanno le cose, allora le credenze false sono difettose in quanto tali.

---

<sup>29</sup> S. Turner, *Explaining the Normative*, cit. p. 186 (trad. it. mia).

<sup>30</sup> Cfr. E. Schwitzgebel, “Belief”, in E.N. Zalta (edited by) *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (2019): <https://plato.stanford.edu/entries/belief/>; D. Fassio, “The Aim of Belief”, in *Internet Encyclopedia of Philosophy* (2015): <https://iep.utm.edu/aim-of-belief/>.

## 4.2 Normatività e cambiamento di credenza

Un altro aspetto di rilievo, come già anticipato, riguarda il cambiamento di credenza e le dinamiche in esso coinvolte. In anni recenti, un programma di ricerca rilevante che cerca di comprendere in maniera formalmente adeguata il cambiamento di credenza alla luce di nuova informazione è il cosiddetto modello AGM (dagli autori Carlos Alchourrón, Peter Gärdenfors e David Makinson). Secondo questa prospettiva, alcuni vincoli ricoprono un ruolo rilevante nel comprendere come e perché cambiamo credenze di fronte a determinate evidenze<sup>31</sup>. Questi vincoli invitano, al limite *prima facie*, una lettura normativista di questa dinamica doxastica. Vi sono infatti vincoli normativi al cambiamento di credenza (che può avvenire come “contrazione”, come “espansione” e come “revisione”); in generale, due vincoli normativi fondamentali sono “la minima perdita di informazione nel cambiamento di credenza”, intendendo che l’informazione venga eliminata o rimossa dall’insieme di credenze solo quando strettamente richiesto dall’evidenza, e “la preservazione della consistenza”, intesa come la necessità di mantenere l’insieme di credenze logicamente coerente. Questi vincoli operano come ‘principi impliciti’ nel nostro comportamento doxastico. Possiamo mappare le tre modalità del cambiamento di credenza e le loro regole operative, tutte conformi ai due vincoli che abbiamo isolato:

Nel framework AGM, vi sono tre tipi di cambiamento di credenza. Nella *contrazione*, uno specifico enunciato  $p$  viene rimosso, cioè un insieme di credenze  $K$  viene sostituito da un altro insieme di credenze  $K \div p$  che è un sottoinsieme di  $K$  non contenente  $p$ . Nell’*espansione*, un enunciato  $p$  viene aggiunto a  $K$ , e nulla viene rimosso, cioè  $K$  viene rimpiazzato dall’insieme  $K + p$  che è il più piccolo insieme logicamente chiuso che contiene sia  $K$  che  $p$ . Nella *revisione* un enunciato  $p$  viene aggiunto a  $K$ , e allo stesso tempo altri enunciati vengono rimossi se ciò è richiesto per assicurare che l’insieme risultante  $K * p$  sia consistente<sup>32</sup>.

Tali operazioni pongono vincoli difficili da spiegare esclusivamente in termini causali. Queste dinamiche coinvolgono queste procedure normative in merito al cambiamento di credenza anche in quei casi in cui i soggetti agenti non hanno conoscenze esplicite di tipo logico ed epistemologico. Questi vincoli sono incorporati nella deliberazione doxastica e nelle pratiche volte a dare e richiedere ragioni – ciò che le persone effettivamente fanno a proposito delle proprie credenze – e non è semplice liquidare questi aspetti come semplici ‘ri-descrizioni formali’ o

<sup>31</sup> C. Alchourrón, P. Gärdenfors, D. Makinson “On the logic of theory change: Partial meet contraction and revision functions”, in *Journal of Symbolic Logic*, 50, 1985, pp. 510-30.

<sup>32</sup> S. Hansson, “Logic of Belief Revision”, in E.N. Zalta (edited by) *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (2017): <https://plato.stanford.edu/entries/logic-belief-revision/#ReprBeliChan>, sez. 1.2 (trad. it. mia). Si veda anche C. Alchourrón, P. Gärdenfors, D. Makinson “On the logic of theory change: Partial meet contraction and revision functions”, cit.

‘modelli’ del comportamento reale<sup>33</sup>. Sebbene sia vero che questi approcci tentino di generare modelli esplicativi per elucidare ciò che noi effettivamente deliberiamo a proposito delle credenze e per specificare i principi logici che governano il nostro comportamento doxastico, tali approcci catturano dei vincoli specifici che noi troviamo cogenti tanto nell’ordinaria prassi doxastica quanto nella sua ricostruzione razionale in ambito logico ed epistemologico. L’aver credenze, quindi, implica cambiarle quando è richiesto dall’evidenza ed evitare incompatibilità tra di esse; queste caratteristiche e dinamiche sembrano essere genuinamente normative e difficilmente si prestano ad essere ridotte a una prospettiva generata da una lente normativa con cui guardare certe pratiche. Di conseguenza, questo riconoscimento potrebbe risultare problematico per il programma riduzionista difeso da Turner. Non si tratta di una lente normativa che noi adottiamo per descrivere i fatti; piuttosto, si tratta di ciò che il credere e il cambiare credenza effettivamente implicano e richiedono<sup>34</sup>. Queste dinamiche puntano ad un nucleo normativo che è parte integrante delle nostre modalità di coordinamento sociale, poiché abbiamo un costante bisogno di confrontare e rivedere le nostre credenze con i nostri interlocutori al fine di coordinarci con loro con successo.

### 4.3 Procedure doxastiche e ragionamento *defeasible*

Si potrebbe mettere in evidenza che queste dinamiche relative a cambiamenti e revisioni delle nostre credenze sulla base di evidenza o nuove informazioni, almeno in linea di principio, si potrebbero spiegare in termini causali, come avviene in generale nel caso dell’apprendimento. Ad ogni modo, penso sia possibile offrire qualche esempio intuitivo a riguardo che sembra invece spingere nella direzione del normativismo, cioè esempi che presentano questi cambiamenti di credenza come vincolati al rispetto operativo di certe norme. La revisione delle credenze, che può avvenire anche mediante passaggi inferenziali<sup>35</sup>, è difficile da ridurre ad un fenomeno esclusivamente empirico e causale ma sembra coinvolgere una

---

<sup>33</sup> Per questa strategia difensiva si veda S. Turner, “The Naturalistic Moment in Normativism”, in M. Risjord (ed.) *Normativity and Naturalism in the Philosophy of the Social Sciences*, Routledge, New York, 2016, pp. 11, 21-4. Questo è un aspetto molto controverso nel dibattito odierno, dove diversi studi psicologici sul ragionamento mostrerebbero evidenze di una generalizzata irrazionalità dei soggetti agenti, e tale evidenza viene spesso sfruttata per screditare una presunta natura normativa della razionalità e del ragionamento. Turner mostra consapevolezza di questi problemi e di queste discussioni e mostra in linea di principio una disponibilità a letture convenzionaliste della normatività del ragionamento. Per una ricostruzione ampia dello stato dell’arte su razionalità e ragionamento si veda H. Mercier and D. Sperber, *The Enigma of Reason*, Harvard University Press, Cambridge (MA), 2017.

<sup>34</sup> Con questo non intendo escludere a priori una futura spiegazione riduttiva di queste dinamiche, ma solo sottolineare quella che è l’attuale comprensione che ne abbiamo.

<sup>35</sup> Poiché le inferenze possono essere valide (o invalide), la nozione di inferenza pare evidenziare di per sé una qualche forma di normatività, in accordo con le intuizioni normativiste. Ciò sembra confermato anche nel caso dell’inferenza causale, che può essere valida o meno tanto quanto qualsiasi altra.

transizione logica, come enfatizzato dalle dinamiche relative al ragionamento detto *defeasible*: certe relazioni logiche tra premesse e conclusioni che solitamente sono valide e preservano la verità possono essere invalidate e scavalcate in determinate circostanze. Si consideri l'esempio seguente:

Se strofino la parte sulfurea del cerino C, allora C si accenderà;

Se strofino la parte sulfurea del cerino C, e C è collocato all'interno di un potente campo magnetico, allora C non si accenderà;

Se strofino la parte sulfurea del cerino C, C è collocato all'interno di un potente campo magnetico, ma C è protetto da una gabbia di Faraday, allora C si accenderà;

Se strofino la parte sulfurea del cerino C, C è collocato all'interno di un potente campo magnetico, C è protetto da una gabbia di Faraday, ma non vi è ossigeno al suo interno, allora C non si accenderà<sup>36</sup>.

La stessa identica premessa “Se strofino la superficie sulfurea del cerino C” può essere la base per inferire conclusioni differenti a seconda delle premesse collaterali che sono presenti nel contesto. Un modo semplice e intuitivo di comprendere il ruolo di queste premesse come *defeaters* o condizioni invalidanti per una certa inferenza è basata sulla nozione normativa di incompatibilità. Strofinare C per accenderlo, infatti, risulta incompatibile con il suo essere collocato in un potente campo magnetico, e via di seguito. Questo modo di comprendere la faccenda sembra enfatizzare una dimensione normativa: queste inferenze non sono solo valide se la loro conclusione segue da premesse vere, ma anche se non vi sono ulteriori premesse, incompatibili con una certa conclusione, che altrimenti la invaliderebbero. Questa osservazione costituisce una sfida interessante per le concezioni causali del cambiamento di credenza, poiché certe mosse inferenziali risulterebbero devianti dalla prospettiva esclusivamente causalista: queste inferenze, infatti, non solo sono sensibili a certe ‘regole di inferenza’ ma anche ad ‘eccezioni di rilievo’ rispetto a queste ultime. Si potrebbe dire che sono inferenze sensibili anche a certe relazioni di incompatibilità tra premesse.

Questa osservazione, per puntare già in un'altra direzione, ci consente di contestare in prima battuta l'idea di Turner per cui una certa credenza C può essere usata *da sola* per spiegare un certo comportamento, poiché tali spiegazioni causali possono essere invalidate dalla presenza di certe altre credenze presenti nell'insieme di credenze (si vada sotto per maggiori dettagli).

---

<sup>36</sup> Questo esempio è una versione modificata di alcuni esempi usati da Robert Brandom. Si veda R. Brandom, *Making It Explicit*, cit. p. 169.

#### 4.4 La credenza e le spiegazioni causali

Ulteriormente, sebbene il ruolo causale della credenza nella spiegazione sociologica – dove la credenza è intesa come avente un ruolo causale diretto nella spiegazione dell’agire soggettivamente dotato di senso – sia nei fatti un’opzione promettente per rendere conto del ruolo rappresentazionale della credenza, tale ruolo causale presenta anche dei limiti. Sicuramente le credenze, orientate a rappresentare come stanno le cose, sono in linea di principio rilevanti per spiegare il comportamento, poiché è pacifico che le persone agiscano e pianifichino l’azione sulla base di ciò che prendono per vero. Ad ogni modo, una generalizzazione incauta di questa intuitiva opzione conduce a infrangersi su dei controesempi.

Il più rilevante è quello che potremmo chiamare l’argomento ‘Gene Kelly’. Di solito, secondo una comprensione causale della credenza, se Giorgio crede che stia piovendo, questa credenza spiega (causalmente) il fatto che Giorgio apra subito il suo ombrello. Fin qua tutto fila liscio. Ad ogni modo, l’intuitiva bontà di questa spiegazione sembra dipendere anche da ulteriori premesse implicite, come ad esempio ‘la credenza’ di Giorgio per cui senza ombrello le persone si bagnano e il suo ‘desiderio’ di restare asciutto. Infatti, possiamo immaginare una persona che, alla stregua di Gene Kelly, voglia bagnarsi e non apra il suo ombrello. Il risultato di questo controesempio è che la credenza spiega l’azione nel contesto di una rete di credenze (l’insieme di credenze del soggetto agente) e intenzioni, e non da sola. Di conseguenza, la stessa generalizzazione metodologica per cui la credenza spiega causalmente l’agire dotato di senso, su cui riposa l’approccio sociologico alla normatività difeso da Turner, va considerata con le dovute cautele.

Ma questa è la base per ulteriori implicazioni rilevanti e specialmente per quanto riguarda la normatività. Infatti, le credenze dovrebbero essere coerenti tra loro – nell’insieme di credenze di un soggetto agente – e con una serie di intenzioni, per poter spiegare causalmente il comportamento. Di fatto, questa coerenza e compatibilità tra le credenze contenute nell’insieme di credenze di qualcuno pone vincoli normativi alla spiegazione causale del comportamento e al ruolo esplicativo che le credenze svolgono in essa. Questo aspetto viene catturato bene dal seguente principio: se una persona crede che compiere una certa azione (ad esempio aprire l’ombrello) permetta di ottenere una certa situazione (ad esempio rimanere asciutti), insieme al desiderio di conseguire questa precisa situazione, allora la credenza iniziale tipicamente causerà un’intenzione volta a compiere quella particolare azione<sup>37</sup>. Ciò significa che la stessa concezione causale della credenza sembra incorporare e presupporre, fin dall’inizio, vincoli normativi.

---

<sup>37</sup> Si veda E. Schwitzgebel, “Belief”, cit.

#### 4.5 Il contenuto proposizionale della credenza e alcune implicazioni

Infine, la credenza è dotata di contenuto proposizionale, cioè la credenza che  $P$  ha come contenuto la proposizione  $P$ , e questa caratteristica sta alla base di un'ulteriore serie di osservazioni. Se i contenuti delle credenze sono delle proposizioni, è interessante verificare se questo aspetto eserciti una qualche funzione nel ruolo causale delle credenze che stiamo mettendo a fuoco. In linea di principio sembra che se ci concentriamo su questo aspetto emerga intuitivamente un aspetto di rilievo: sembra che per esercitare una certa spiegazione causale di un particolare comportamento una credenza debba avere un particolare contenuto proposizionale e non un altro. Ad esempio, se torniamo all'esempio della pioggia e dell'ombrello, sembra che la spiegazione del comportamento consistente nell'aprire l'ombrello funzioni perché il soggetto agente dell'esempio ha una credenza avente per contenuto la proposizione "piove" (volta a rappresentare il fatto che piove) e pare che tale spiegazione non sarebbe stata altrettanto adeguata se il soggetto avesse avuto una credenza con contenuto differente, quale ad esempio quello veicolato dalle proposizioni "splende il sole" o " $E=mc^2$ ". Se questo aspetto è importante come pare, seguono implicazioni degne di nota.

Ad esempio, visto che le proposizioni (i contenuti delle credenze) sono tra loro vincolate da relazioni logiche, epistemiche, e quindi normative, sembra che considerazioni basate su aspetti normativi come i contenuti proposizionali stiano alla base della possibilità di spiegare il ruolo delle credenze nella spiegazione causale del comportamento (come abbiamo visto prima a proposito della pioggia e dell'ombrello). Questo apre la porta ad una prospettiva per cui la concezione normativa della credenza difesa fin qua abbia effettivamente le risorse per spiegare il successo del ruolo causale delle credenze nella spiegazione sociologica. Facciamo un esempio che si avvicina di più a questo ambito sociologico: "Alberigo crede nella legittimità del governo bielorusso". Questa credenza, nell'approccio sociologico e causale prediletto da Turner spiega perché il governo bielorusso è legittimato sulla base delle credenze di Alberigo. Qua può entrare in campo la concezione normativa della credenza: noi possiamo spiegare il successo esplicativo dell'approccio sociologico per mezzo del fatto che la credenza rilevante per la spiegazione ha come contenuto la proposizione "il governo bielorusso è legittimo", che indubbiamente è una componente strutturale della corrispondente credenza (nel senso che se avesse avuto come contenuto un'altra proposizione allora essa non sarebbe stata adeguata a questa spiegazione). Intuitivamente, noi non possiamo spiegare causalmente quegli aspetti delle credenze che riguardano il suo contenuto (si veda sotto), ma solo registrare il fatto che certe credenze che vertono su certe proposizioni di fatto vengono intrattenute da determinati soggetti agenti. Essere dotati di contenuto proposizionale, per certi stati mentali come le credenze, significa ad esempio essere compatibili o incompatibili con altri stati, cosicché tali stati implicano considerazioni normative, che prima abbiamo introdotto come logiche ed epistemiche: se credo che "il governo bielorusso è legittimo" allora questa credenza (e la proposizione che essa esprime) escludono come incompatibile,

insieme a tante altre, la credenza che “il governo bielorusso non è legittimo”. Certamente abbiamo la possibilità di spiegare causalmente il perché della credenza di Alberigo, ma siamo anche in grado di spiegare causalmente quegli elementi della credenza che vertono sul suo contenuto proposizionale (e quindi quegli aspetti sensibili alla coerenza e alla compatibilità tra contenuti)? Questa domanda enfatizza un’asimmetria tra la concezione normativa e la concezione causale della credenza, e la concezione causale promossa da Turner da questo punto di vista sembra dipendere implicitamente dalla concezione normativista basata sulle proposizioni. Questo risulta problematico per la concezione causale, perlomeno fintantoché non siamo capaci di elaborare un resoconto causale del contenuto proposizionale, ma allo stato attuale, per quel che ne sappiamo, ciò ci renderebbe vulnerabili alle insidie del mito del dato, cioè la fantomatica derivazione del contenuto da semplici stimoli causali<sup>38</sup>.

## 5. Conclusione

Con l’enfasi sulla prospettiva sociologica sulla normatività, Turner ha evidenziato come il normativismo riposi su di una equivoca immagine di sé stesso, poiché non si tratta di una concezione genuinamente esplicativa e perché risulta piuttosto assimilabile ad una CBT. Oltre al fatto che le CBT non sono esplicative (perlomeno in senso scientifico), l’approccio sociologico di Turner mostra che è falso sostenere che il normativo non è riducibile al causale. Turner enfatizza come le scienze sociali offrano un’alternativa credibile e basata sui fatti riguardo alla normatività, e tale alternativa può stare alla base di un radicale riorientamento della dialettica nella discussione filosofica tra opzioni normativiste e anti-normativiste. Ad ogni modo, alcune delle implicazioni che Turner delinea sulla base di questo approccio causale e sociologico sembrano frettolose, e pongono alcuni problemi non secondari.

Ad esempio, vi è la questione della natura e della funzione del linguaggio normativo, che non si riduce alle funzioni descrittive che sono oggi dominanti riguardo alla comprensione del linguaggio in generale. Questa osservazione potrebbe avere ripercussioni per l’idea stessa di un ruolo esplicativo o descrittivo della normatività: o si difende una concezione per cui il vocabolario normativo svolge funzioni descrittive ed esplicative, accettando la problematica implicazione per cui esso concerne presunti fatti normativi, oppure si aderisce ad una concezione espressivista del vocabolario normativo, cioè una per cui esso svolge altre funzioni

---

<sup>38</sup> Si veda W. Sellars, *Empiricism and the Philosophy of Mind*, cit. Per una panoramica aggiornata su queste difficoltà si vedano anche: J. O’Shea, “What is the Myth of the Given”, *Synthese*, 199, 2021, pp. 10543-567: <https://doi.org/10.1007/s11229-021-03258-6>; e P. Salis, “The Given and the Hard Problem of Content”, *Phenomenology and the Cognitive Sciences*, 2022: <https://doi.org/10.1007/s11097-022-09843-5>. Va tuttavia fatto presente che Turner è consapevole di queste difficoltà, e non è casuale la sua virata in anni recenti in direzione del campo della scienza cognitiva, alla ricerca di serie alternative al *framework* delle nozioni intenzionali (definito come la “bolla del *verstehen*”). Si veda S. Turner, *Cognitive Science and the Social. A Primer*, Routledge, New York, 2018.

e non rappresenta o descrive fatti normativi. Di conseguenza, considerazioni sulla natura e sulle funzioni introdotte dal vocabolario normativo possono interagire in modo interessante con l'argomento di Turner, e la possibilità di prendere in considerazione concezioni espressiviste sembra indicare delle vie di fuga percorribili per il normativismo. In questo mi trovo d'accordo con quanto sostenuto da Peter Olen<sup>39</sup>, e ritengo così che l'adesione ad una comprensione espressivista del vocabolario normativo sia sufficiente a disinnescare la metafisica inflazionista dei presunti fatti normativi.

Vi sono altri aspetti rilevanti riguardo all'adeguatezza esplicativa della normatività attaccata dall'argomento di Turner. Una questione si pone infatti riguardo alla concezione della spiegazione che dobbiamo identificare come rilevante in questo ambito, in cui Turner promuove l'idea che siano le spiegazioni causali ad essere adeguate. Tuttavia, se rievochiamo distinzioni come quella tracciata da Sellars tra una IS e una IM, siamo in grado di accogliere forme di spiegazione che sono legittime anche se non sono basate su relazioni causali (l'analisi concettuale, l'esplicazione, ecc.); inoltre, sostenere che l'approccio esplicativo causale può spiegare per intero e senza residuo la normatività, e così anche l'IM cui questa di fatto appartiene, sembra dipendere da una concezione della conoscenza come limitata ai fatti empirici; abbiamo avuto modo di verificare che questo esclusivismo epistemologico ed esplicativo ha dei limiti intuitivi e che abbiamo credibili alternative più inclusive e pluraliste – abbiamo esempi di spiegazioni effettive ma non causali e di conoscenza non limitata ai soli fatti empirici. Queste osservazioni potrebbero stare alla base di un'interessante riconsiderazione dell'argomento di Turner sulla normatività. Ad esempio, il *framework* concettuale di Sellars sembra ben attrezzato per accogliere i rilievi sociologici sulla normatività senza tuttavia risultare in una concezione radicalmente anti-normativista come quella delineata da Turner.

Inoltre, la credenza sembra mostrare una natura genuinamente normativa. Qui si pone la domanda relativa al ruolo esplicativo che le credenze svolgono nella spiegazione sociologica della normatività: quale relazione intrattiene questo ruolo esplicativo con la presunta natura normativa della credenza? Quest'ultima concezione afferma che le credenze hanno le seguenti caratteristiche: hanno di mira la verità; vengono sostituite quando vengono riconosciute come false; devono essere compatibili e coerenti rispetto all'insieme di credenze di un soggetto agente; sono soggette a dinamiche di cambiamento e/o revisione che mostrano vincoli normativi incorporati nella deliberazione doxastica. Ulteriormente, questa concezione normativa è in grado di accogliere l'idea intuitiva per cui la credenza è dotata di contenuto proposizionale (indipendentemente da come questo venga compreso in termini semantici) e può spiegare con ciò la bontà del ruolo esplicativo della credenza nelle spiegazioni sociologiche causali adottate da Turner per la normatività, ma non viceversa; la concezione causale della credenza non è altrettanto adeguata a spiegare caratteristiche normative come quelle implicate dal

---

<sup>39</sup> P. Olen, "What Does Normativity Explain?", cit.

contenuto proposizionale della credenza. Questo aspetto, in linea di principio, può rivendicare una normatività genuina incorporata nel nostro comportamento doxastico, che è centrale tanto per le nostre pratiche epistemiche quanto per il ruolo che svolge nel coordinamento sociale.

Ancora, il ruolo causale svolto dalla credenza nella spiegazione sociologica della normatività è potenzialmente esposto all'occorrenza di circostanze invalidanti (*defeaters*) che, come mostrato per mezzo di esempi, possono essere intesi in senso normativo in termini di compatibilità/incompatibilità, e ciò sembra ulteriormente indicare una direzione normativista. Il ruolo causale delle credenze – come quello che svolgono nella spiegazione sociologica della normatività presentata da Turner – è esposto a controesempi, poiché le spiegazioni causali per mezzo di credenze sono vulnerabili rispetto alla presenza di altre credenze, intenzioni e desideri – che 'devono' costituire un insieme 'coerente' – e anche questo aspetto, enfatizzando ancora la necessità di una coerenza generale tra le credenze e intenzioni dei soggetti agenti, punta nella direzione del normativismo.

Con ciò, possiamo concludere che la forza dell'argomento di Turner è insita nella delineazione di un'alternativa causale ai tipici resoconti e argomenti normativisti. Questa alternativa, tradizionalmente concepita come impossibile in quanto basata sulla riduzione del normativo al causale, può mettere in crisi le proposte e argomentazioni normativiste tradizionali, specialmente gli argomenti trascendentali<sup>40</sup> su cui molte di queste si basano e invita il teorico ad esplorare più a fondo ciò che conosciamo riguardo ai fatti empirici rilevanti, ai dati, e ai meccanismi causali che si accompagnano con tutto ciò che ha a che fare con la normatività. Ad ogni modo, anche se garantiamo un ruolo di rilievo alla spiegazione sociologica nella nostra comprensione della normatività, dobbiamo anche mettere in evidenza come la normatività della credenza ponga dei limiti allo sfruttamento della spiegazione sociologica nella difesa oltranzista di concezioni anti-normativiste. Questo è anche più evidente se riconosciamo il ruolo normativo delle credenze nel garantire la legittimità del loro ruolo esplicativo utilizzato dall'approccio sociologico. Per dirla in altri termini, se la credenza non fosse normativa non la potremmo nemmeno utilizzare causalmente nella spiegazione sociologica dell'agire soggettivamente dotato di senso.

---

<sup>40</sup> Questa urgenza di rimuovere gli argomenti trascendentali dall'armamentario filosofico è già emersa anche nel campo normativista. Come ha scritto ad esempio Brandom "L'armamentario trascendentale kantiano – la distinzione tra Intelletto e Ragione, l'io noumenico libero espresso da un io fenomenico causalmente vincolato, e così via – non possono più garantire questa distinzione [tra il Regno della Natura e il Regno della Libertà] per noi. Si tratta di una *spiegazione* della libertà semplicemente troppo misteriosa" ("Freedom and Constraint by Norms", *American Philosophical Quarterly*, 16(3), 1979, p. 187, trad. it. mia). La consapevolezza delle inadeguatezze che incontriamo con la filosofia trascendentale è senza dubbio una delle fonti privilegiate per varie versioni di pragmatismo riguardo alla normatività.